

Estratto dalle Direttive Bio Suisse

Allevamento di animali

Certificazione di aziende con allevamento di animali risp. di prodotti di origine animale

Per la certificazione Bio Suisse di prodotti vegetali secondo le direttive Bio Suisse l'allevamento di animali dell'azienda produttrice nell'UE deve rispettare almeno il Regolamento UE 834/2007 e negli altri paesi almeno i requisiti minimi Bio Suisse relativi all'allevamento di animali in aziende all'infuori dell'Europa:

- nessun trasferimento di embrioni e/o interventi di ingegneria genetica
- gli animali possono muoversi nella stalla in maniera conforme alla specie
- gli animali sono protetti da danni dovuti al caldo, al freddo, alla polvere, a gas nocivi, all'umidità
- nessun pavimento grigliato
- gli animali dispongono di un'area di uscita sufficiente e/o sono portati al pascolo
- nessun allevamento in gabbia
- acquisto di foraggio non biologico inferiore al 10 % (ruminanti) risp. al 15 % (non ruminanti). In casi eccezionali motivati la parte di foraggio non biologico può essere superiore.
- nessun impiego di additivi vietati nel foraggio: antibiotici, ormoni, sulfonamidi, coccidiostatici, stimolatori della crescita e stimolanti sintetici, stimolatori dell'appetito sintetici, coloranti artificiali, uree, rifiuti della macellazione per ruminanti, letame di pollame o stallatico (tutti i tipi di escrementi), amminoacidi puri, organismi geneticamente modificati o derivati degli stessi
- nessun impiego di sostanze vietate in medicina veterinaria: sostanze di origine sintetica per la stimolazione della produzione o per contenere la crescita naturale, ormoni per suscitare i calori o per la sincronizzazione dei calori, stimolatori della crescita sintetici
- i denti dei maiali non sono troncati e la coda non è mozzata
- i becchi del pollame non sono spuntati

Per la certificazione Bio Suisse di prodotti di origine animale l'allevamento di animali dell'azienda produttrice deve rispettare le direttive Bio Suisse (fanno eccezione i gamberetti e i molluschi, vedi art. 2.3.2 e apicoltura, vedi art. 2.3.3). Il controllo va eseguito da un ente di controllo designato da Bio Suisse, in genere si tratta di un ente autorizzato al controllo Bio Suisse in Svizzera.